



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 72 ANNO 2014 DEL 13-02-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 16

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - DIPENDENTE SIG. RA MARIANNA PIPITONE - PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 3 FEBBRAIO 2014 FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE, IN FORMA GIORNALIERA, DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 5/02/1992 N. 104 .-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che con istanza del 3 febbraio 2014 acclarata il 4 febbraio 2014 successivo al n.1624 del prot. gen. la dipendente Sig.ra Pipitone Marianna ha chiesto di potere usufruire del permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 3, della legge 5/02/92, n.104 per il proprio figlio ... (omissis) ... e a tale scopo ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che il proprio coniuge non usufruirà del prefato beneficio;

CONSIDERATO che per dar titolo al beneficio di cui al comma in esame, oltre ai requisiti sopra indicati - parentela o affinità entro il 3° grado, valgono quelli ulteriori illustrati con circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e cioè che l'handicap comporti una situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104.....OMISSIS..... e che l'handicappato non sia ricoverato a tempo pieno (**n.d.r. Circolare INPS n. 80/1995**);

VISTI:

- i commi 3 e 4 dell'art. 33 della legge n. 104 del 5/02/1992 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate che così recitano:

ART. 33

AGEVOLAZIONI

Comma 3 *Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione*

che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater);

Comma 4 *Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(quater);*

- **Il Capo V della legge n. 53/2000 recante “modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104” ed in particolare il 1° comma dell’art. 20** che elimina il requisito della convivenza per usufruire dei benefici previsti dalla legge 104, sostituendolo con l’assistenza continua ed esclusiva e che precisamente, così recita:

Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap).

1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato all’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché’ ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità’ e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente;

- **Il comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" ed in particolare l’art. 42 comma 2 che così recita:

Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

- **L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 , n. 183** “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.” **che così recita:**

Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (1)

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con

handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b)omissis.....

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonchè» fino a: «non convivente» sono soppresse.

VISTA la Circolare n. 8/2008 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, interpretativa della sopra richiamata legge 133/2008 che, in merito alla programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell'amministrazione, così dispone:

.....omissis..... Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell'offerta di servizi. In quest'ottica, è particolarmente rilevante l'attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

ATTESO che:

- la dipendente di che trattasi, è in possesso della certificazione medica per l'accertamento della stato di Handicap per averla già prodotta per precedenti richieste e che la stessa risulta agli atti dell'Istituto;
- dalla certificazione rilasciata dalla competente Commissione Medica del Distretto Sanitario di Alcamo in data 9/11/2009, si evince che...(omissis)....;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 1/2011 dell'11/01/2011;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio Amministrativo;

D E T E R M I N A

ANNOTARE la richiesta della prefata dipendente. Sig.ra PIPITONE Marianna finalizzata alla concessione dei benefici circa il permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 33, 3° comma, della legge 5/02/92, n.104 in forma giornaliera;

CONCEDERE, pertanto alla stessa n. 3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito, da usufruire anche in maniera continuativa dal 15 febbraio 2014 al 14 febbraio 2015;

FARE OBBLIGO alla dipendente in questione:

- di comunicare con congruo anticipo, in maniera tale da evitare che l'assenza possa andare a detrimento della funzionalità del Servizio di appartenenza della dipendente, le giornate in cui la stessa intende fruire, per quel mese, dei permessi come sopra meglio specificati;
- di presentare, entro la data del 14 febbraio di ogni anno, la richiesta per l'eventuale rinnovo dei benefici e di comunicare, alla scadenza del quinquennio fissato per revisione...(omissis)...la modifica o meno sul giudizio dell'handicap;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente interessata.-

IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Pietro Savona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)